

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E
DEI SERVIZI DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA**

VECCHIA STESURA

NUOVA STESURA

TITOLO III	TITOLO III
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E COLLABORAZIONE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E COLLABORAZIONE
Art. 37 Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione	Art. 37 Affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione
<p>1. Fermo restando il principio generale in applicazione del quale il Comune provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente capo disciplinano, ai sensi dell'art. 7 commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater e seguenti del D.Lgs. 165/2001, il conferimento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione, a soggetti esterni all'amministrazione, aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti.</p> <p>2. Non sono assoggettate alla disciplina del presente Regolamento: a) le prestazioni professionali di cui al D.Lgs. 163/2006; b) le prestazioni riconducibili alle disposizioni normative vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi in economia; c) gli incarichi di patrocinio e consulenza legale; d) gli incarichi a notai; e) gli incarichi ai componenti l'Organismo di Valutazione e commissioni di concorso; f) gli incarichi ai componenti il collegio dei revisori dei conti; g) le prestazioni professionali consistenti in adempimenti obbligatori per legge; h) gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000; i) gli incarichi per la copertura di posti di alta specializzazione di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000; l) ogni altra prestazione esclusa ai sensi delle disposizioni vigenti.</p> <p>3. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate al contenimento degli incarichi e alla razionalizzazione della relativa spesa. Ai sensi dell'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, il limite massimo della spesa annua per gli incarichi disciplinati dal presente titolo è individuato nel bilancio preventivo e gli incarichi ad esso riconducibili sono</p>	<p>1. Fermo restando il principio generale in applicazione del quale il Comune provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente capo disciplinano, ai sensi dell'art. 7 commi 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater e seguenti del D.Lgs. 165/2001, il conferimento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione, a soggetti esterni all'amministrazione, aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti.</p> <p>2. Non sono assoggettate alla disciplina del presente Regolamento: a) le prestazioni professionali di cui al D.Lgs. 163/2006; b) gli incarichi ai componenti l'Organismo di Valutazione e commissioni di concorso; c) gli incarichi ai componenti il collegio dei revisori dei conti; d) gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 267/2000; e) gli incarichi per la copertura di posti di alta specializzazione di cui all'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000; f) ogni altra prestazione esclusa ai sensi delle disposizioni vigenti.</p> <p>3. Le disposizioni del presente titolo sono finalizzate al contenimento degli incarichi e alla razionalizzazione della relativa spesa. Ai sensi dell'art. 46, comma 3 del D.Lgs. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, il limite massimo della spesa annua per gli incarichi disciplinati dal presente titolo è individuato nel bilancio preventivo e gli incarichi ad esso riconducibili sono individuati ai sensi delle disposizioni vigenti.</p>

individuati ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 38 Presupposti

1. Per esigenze cui non si riesce a far fronte con personale in servizio è possibile conferire incarichi a soggetti dotati di comprovata specializzazione universitaria prescindendo dalla stessa qualora si tratti di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti sulla base dei seguenti presupposti: - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune ed a obiettivi specifici e determinati, individuati negli strumenti di programmazione; il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e dell'esito dell'accertamento si dà atto nella determinazione di conferimento dell'incarico; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; il compenso deve essere congruo e deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Art. 39 Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti, previa adozione di apposita delibera consiliare di programmazione annuale ai sensi della vigente normativa, con riferimento alle attività istituzionali, direttamente dal Responsabile competente per materia.
2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali, ai sensi dell'art.7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001, sono: a) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione, o di iscrizione ad albi professionali; b) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione, o di iscrizione ad albi professionali; c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

Art. 38 Presupposti

1. Per esigenze cui non si riesce a far fronte con personale in servizio è possibile conferire incarichi a soggetti dotati di comprovata specializzazione universitaria prescindendo dalla stessa qualora si tratti di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti sulla base dei seguenti presupposti: - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune ed a obiettivi specifici e determinati, individuati negli strumenti di programmazione; il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e dell'esito dell'accertamento si dà atto nella determinazione di conferimento dell'incarico; la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; sono preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; il compenso deve essere congruo e deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Art. 39 Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti, previa adozione di apposita delibera consiliare di programmazione annuale ai sensi della vigente normativa, con riferimento alle attività istituzionali, direttamente dal Responsabile competente per materia.
2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali, ai sensi dell'art.7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2001, sono: a) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione, o di iscrizione ad albi professionali; b) persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione, o di iscrizione ad albi professionali; c) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; d) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale.

Art. 40 Criteri e modalità di conferimento

1. Il Responsabile del Servizio deve:
2. a) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente comma 1; b) definire le caratteristiche che l'incaricato deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario; c) disporre l'approvazione di un avviso di selezione
3. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte dell'incaricato di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Ente.
4. In via eccezionale, senza compensi aggiuntivi rispetto a quanto originariamente pattuito, è ammissibile una proroga del contratto quando il mancato raggiungimento dell'obiettivo o del progetto non sia imputabile al collaboratore e quando sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere.
5. Il Responsabile che ha conferito l'incarico ne trasmette gli atti alle autorità competenti ai controlli secondo le disposizioni vigenti.

Art. 41 Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti il Responsabile può conferire incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti: a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente articolo, rimanendo invariate le condizioni previste nell'avviso di selezione; b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica, culturale, scientifica, pubblicitaria, non comparabili, ovvero

Art. 40 Criteri e modalità di conferimento

1. Il Responsabile del Servizio deve:
2. a) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto esterno nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente comma 1; b) definire le caratteristiche che l'incaricato deve possedere, quali titoli di studio, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario; c) disporre l'approvazione di un avviso di selezione da pubblicare sul sito web istituzionale per un periodo di quindici giorni
3. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte dell'incaricato di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Ente.
4. In via eccezionale, senza compensi aggiuntivi rispetto a quanto originariamente pattuito, è ammissibile una proroga del contratto quando il mancato raggiungimento dell'obiettivo o del progetto non sia imputabile al collaboratore e quando sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere.
5. Il Responsabile che ha conferito l'incarico ne trasmette gli atti alle autorità competenti ai controlli secondo le disposizioni vigenti.

Art. 41 Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti il Responsabile può conferire incarichi in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti: a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente articolo, rimanendo invariate le condizioni previste nell'avviso di selezione; b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica, culturale a soggetti che operino nel campo dell'arte e dello

prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni; c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, in relazione alla verificata straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione; d) per gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.

Art. 42 Pubblicità degli incarichi

1. Sono pubblicati sul sito internet del Comune i provvedimenti di incarico completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. A tal fine la determinazione di affidamento degli incarichi viene inviata tempestivamente e prima dell'instaurazione del rapporto, a cura del Responsabile proponente alla Segreteria Generale ai fini della tempestiva pubblicazione sul sito internet del Comune.
3. La pubblicazione sul sito internet del Comune costituisce condizione di efficacia e viene disposta per tutta la durata dell'incarico.

spettacolo, scientifica, pubblicistica, non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni; c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, in relazione alla verificata straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione; d) per incarichi quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la docenza per una singola giornata di formazione, la traduzione di pubblicazioni e simili.

Art. 42 Pubblicità degli incarichi

1. Sono pubblicati sul sito internet del Comune i provvedimenti di incarico completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
2. A tal fine la determinazione di affidamento degli incarichi viene inviata tempestivamente e prima dell'instaurazione del rapporto, a cura del Responsabile proponente alla Segreteria Generale ai fini della tempestiva pubblicazione sul sito internet del Comune.
3. La pubblicazione sul sito internet del Comune effettuata ai sensi del successivo comma 4, costituisce condizione di efficacia dell'atto e di liquidazione del relativo compenso e viene disposta entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 vengono pubblicate ed aggiornate le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
 - a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune o lo svolgimento di attività professionali;
 - d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla

valutazione di risultato

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dal comma 4, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.